



COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 55

Oggetto : MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO FINO AL 30/04/2026.

Polizia Locale
Servizio VIGILANZA

SINDACO

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico determinato dalle polveri sottili, definite anche PM10, rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi comprovati sulla salute delle persone, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta superano il valore limite;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, ecc.;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per i superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite di PM10 e del biossido di azoto;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 ha esteso la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02/03/2021 e integrate dalla DGR n. 1089 del 19/08/2021;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale 278/2023 sono state definite le linee di indirizzo relative alle misure straordinarie di contenimento degli inquinanti atmosferici secondo quanto previsto nell'Allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 e integrate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 19/08/2021;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 23/09/2023 la Regione del Veneto ha aderito al progetto "MOVE-IN" (monitoraggio veicoli inquinanti) approvato dalla Regione Lombardia, finalizzato ad introdurre una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, e per il monitoraggio e sull'uso effettivo del veicolo e sullo stile di guida adottato;
- con deliberazione della Giunta Regionale n.1279 del 25/10/2023 è stato approvato l'Accreditamento dei Telematic Service Provider in attuazione del progetto "MoVe -In" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1045 del 23/08/2022;

- con successivo Decreto n.230 del 20/11/2023 la Giunta Regionale del Veneto – il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha approvato i documenti tecnici correlati all’attuazione del progetto “MoVe-In” in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.1279 del 25/03/2023;
- con DGR n. 1005 del 02/09/2025 la Regione Veneto ha preso atto della proroga del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in condizioni di nessuna allerta inserita nel “decreto-legge Infrastrutture” (DL 121/2023), come modificato dal DL n. 73 del 21/05/2025, convertito in L. n. 105 del 18/07/2025 che sposta la data di inizio della restrizione dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026;

Considerato quindi che, per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi;

Richiamate:

- la delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 06/06/2017 (parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 1355 del 16 settembre 2020), con la quale è stato approvato il “*Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano*” che interessa le Regioni del Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, attraverso il quale sono stati individuati degli interventi comuni da porre in essere nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico;
- la delibera di Giunta della Regione Veneto n. 238 del 02/03/2021 avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della corte di giustizia Europea”;
- la delibera di Giunta della Regione Veneto n. 1089 del 09/08/2021 riguardante chiarimenti operativi inerenti l’applicazione delle misure straordinarie approvate con DGR n. 238/2021 limitatamente agli interventi relativi alla limitazione alla circolazione dei mezzi inquinanti;
- la delibera di Giunta della Regione Veneto n. 786 del 12/07/2024 avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della corte di giustizia Europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell’Allegato B della DGR n. 238/2021”, con la quale la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 è stata estesa fino all’approvazione dell’aggiornamento del PRTRA, adottato con DGR n. 377 del 17.04.2025;

Stabilito che:

- le indicazioni regionali per l’applicazione delle misure temporanee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto, modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - a) nessuna allerta – verde: nessun superamento misurato e/o previsto, nella stazione di riferimento di Conegliano, del valore limite giornaliero della concentrazione di PM10;
 - b) livello di allerta 1 – arancio: attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento ARPAV di Conegliano, del valore limite giornaliero di PM10 sulla base della verifica effettuata il lunedì, il mercoledì e il venerdì;
 - c) livello di allerta 2 – rosso: attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento ARPAV di Conegliano, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì, il mercoledì e il venerdì;
- l’ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà al Comune di Conegliano una specifica comunicazione informativa, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì non festivi, che verrà diramata immediatamente dal Comune tramite un comunicato stampa e pubblicata nel sito istituzionale;
- le misure temporanee da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì, il giovedì e il sabato) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo e comunque fino a quando vengono misurati e previsti 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero del PM10;

Considerato che la Giunta Comunale con la suindicata deliberazione n. 87/2018 ha approvato il *“Recepimento del “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e linee d'indirizzo per l'adozione delle misure temporanee”*;

Precisato che nella deliberazione suindicata sono previste anche limitazioni del traffico veicolare;

Preso atto che nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), presieduto e coordinato dalla Regione Veneto del 4 giugno 2025, sono state fornite indicazioni circa l'applicazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Programma e che in data 9 settembre 2025 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale, organizzata e presieduta dalla Provincia di Treviso, ove sono stati illustrati i provvedimenti da adottare;

Ritenuto che con i provvedimenti di limitazione del traffico si mira a ridurre parte delle emissioni di sostanze inquinanti in tutte le sue forme;

Visti:

- la D.G.C. n. 87 del 08/03/2018;
- il D.Lgs. n. 155/2010 *“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *“Norme in materia ambientale”*;
- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 *“Norme per la tutela dell'ambiente”* e ss.mm.ii.;
- gli artt.7 bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;
- gli artt. 5, 6 e 7 del *“Nuovo Codice della Strada”*, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

ORDINA

le seguenti limitazioni al traffico:

IN CASO DI NESSUNA ALLERTA - LIVELLO VERDE

dal 7 ottobre 2025 al 14 dicembre 2025
e dal 7 gennaio 2026 al 30 aprile 2026

1. divieto di circolazione nel territorio comunale, ad eccezione delle seguenti vie/strade ricadenti nel territorio comunale:

- a. strada statale SS.13 “Pontebbana”;
- b. strade provinciali S.P.38 “Francesco Fabbri”;
- c. strada provinciale S.P.34 “Sinistra Piave”;

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 18:30;

per le seguenti categorie di veicoli:

- a. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0 e Euro1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 ed Euro4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c. veicoli (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro0 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL LIVELLO DI ALLERTA 1 – ARANCIO

dal 7 ottobre 2025 al 14 dicembre 2025
e dal 7 gennaio 2026 al 30 aprile 2026

attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento ARPAV di Conegliano, del valore limite giornaliero di PM10 sulla base della verifica effettuata il lunedì, il mercoledì e il venerdì a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì, giovedì e sabato) fino al rientro dei valori al di sotto del limite di legge e con previsioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti:

1. divieto di circolazione nel territorio comunale, ad eccezione delle seguenti vie/strade ricadenti nel territorio comunale:

- a. strada statale SS.13 "Pontebbana";
- b. strade provinciali S.P.38 "Francesco Fabbri";
- c. strada provinciale S.P.34 "Sinistra Piave";

dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:30 alle 18:30;

per le seguenti categorie di veicoli:

- a. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed **Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 e Euro4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c. autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d. veicoli (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro0 ed **Euro1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL LIVELLO DI ALLERTA 2 – ROSSO

dal 7 ottobre 2025 al 14 dicembre 2025
e dal 7 gennaio 2026 al 30 aprile 2026

attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento ARPAV di Conegliano, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì, il mercoledì e il venerdì a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì, giovedì e sabato) fino al rientro dei valori al di sotto del limite di legge e con previsioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti:

2. divieto di circolazione nel territorio comunale, ad eccezione delle seguenti vie/strade ricadenti nel territorio comunale:

- a. strada statale SS.13 "Pontebbana";
- b. strade provinciali S.P.38 "Francesco Fabbri";
- c. strada provinciale S.P.34 "Sinistra Piave";

dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:30 alle 18:30;

per le seguenti categorie di veicoli:

- a. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed **Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, ed Euro4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c. autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

- d. **limitatamente dalle ore 8:30 alle ore 12:30** veicoli (destinati al trasporto merci/ex promiscuo) di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- e. veicoli (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 ed Euro1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

VIETA INOLTRE

di sostare con il motore acceso per tutti i veicoli.

SANZIONI

- 1) chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7, commi 1 lett. b) e 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- 2) per le altre violazioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca illecito punito da altre norme speciali o reato, la sanzione amministrativa è quella prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ECCEZIONI

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli a doppia alimentazione, diesel/gas e benzina/gas (naturale o gpl), per dotazione di fabbrica o successiva installazione;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del DPR 495/1992, in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della FIVA;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/1992;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF., della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e dei Carabinieri; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL); veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap e esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore stesso; autovetture a targa speciale CD e CC o con targa estera purchè i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero; carri funebri.

DEROGHE

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un'ora prima e dopo l'inizio e fine dell'attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi e di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;

- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Min. dei Trasporti 332/1998;
- veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi e di emergenza, nella fase di intervento;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei propri ordini, di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- veicoli in uso ad associazioni, imprese e privati che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione di mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti;
- veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dal proprietario, che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso della relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 285/1992;
- veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dalle predette strutture muniti di copia della prenotazione od altro idoneo titolo autorizzativo;
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria, comprovata da documentazione dell'ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del M.I.T. o dei Centri di Revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario, con titolo autorizzatorio;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito.

Al fine di comprovare uno dei requisiti previsti per la circolazione in deroga, se non documentabile, il conducente deve esibire agli agenti di polizia stradale un'autocertificazione contenente gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e destinazione, nonché motivazione del transito.

DISPONE INOLTRE CHE

1. che per particolari esigenze non programmabili, potranno essere rilasciate dal Comando Polizia Locale ulteriori autorizzazioni in deroga da valutare caso per caso;
2. che il presente provvedimento possa essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;

3. il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio telematico e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
4. la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
5. il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Regione Veneto;
 - Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente;
 - Prefettura di Treviso;
 - Questura di Treviso;
 - Comando Provinciale di Treviso dei Vigili del Fuoco;
 - Commissariato di P.S. di Conegliano;
 - Compagnia Carabinieri di Conegliano;
 - Compagnia Guardia di Finanza di Conegliano;
 - Comando di Polizia Locale;
 - ARPAV di Treviso;
 - Azienda ULSS n. 2.

INFORMA E AVVERTE

Avverso al presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio telematico del Comune, oppure proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione di cui sopra.

Il personale preposto al servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. L.gs. 30 Aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", è incaricato di far osservare il presente provvedimento.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comando del Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese Dott. Claudio Mallamace.
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Susegana, li 09/10/2025

SINDACO
Gianni Montesel / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)